



UNIS&F

Area Servizi in materia di SICUREZZA e in materia di PRIVACY

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020

PREMESSA

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

L'obiettivo prioritario è di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

OBIETTIVO

Fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 che rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

EFFICACIA

Il Protocollo è **immediatamente operativo**: le imprese all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, applicano le ulteriori misure di precauzione indicate, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione.

Le **norme** del presente Protocollo **si estendono alle aziende in appalto** che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

LATO SICUREZZA

COSA DICE IL PROTOCOLLO?

INFORMAZIONE

L'azienda informa **tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda** circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi in particolare riguardo a:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc (eventuale dichiarazione costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente)
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea che costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente

- Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dotate di mascherine; non dovranno altresì recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Ridurre l'accesso ai visitatori. Qualora necessario l'ingresso di fornitori (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali
- Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite; ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Se presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, mediante la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- In presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione delle aree
- L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è legata alla disponibilità in commercio, e per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità
 - b. in caso di difficoltà di approvvigionamento potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

GESTIONE SPAZI COMUNI

(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande e/o snack)

- Accesso contingentato a spazi comuni, comprese mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
- Organizzazione degli spazi e sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico-sanitarie
- Sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

(turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, in riferimento a quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il

- ricorso allo smart work, o a distanza
- Procedere ad una modulazione dei livelli produttivi
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, valutando la possibilità di assicurare che le stesse riguardino l'intera compagine aziendale, eventualmente con opportune rotazioni (in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e se non sufficiente, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti)
- Sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo); vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitari.

LATO PRIVACY

NOTA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il documento richiamando la disciplina emergenziale emanata con DPCM, definisce la possibilità negli ambienti di lavoro di:

- Misurazione della temperatura corporea, ai fini della gestione dell'accesso e della permanenza dei lavoratori negli ambiti aziendali
- Raccolta di una dichiarazione scritta di chi accede a vario titolo, attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti con soggetti colpiti da COVID-19

Viene, in tal modo, prevista la possibilità di raccolta e di **trattamento di dati personali** relativamente a:

Stato di salute: il lavoratore deve informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di sicurezza (1 metro) dalle persone presenti.

Misurazione temperatura corporea: il personale, i fornitori e gli addetti alle pulizie prima di accedere al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e dotate di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

LE IMPLICAZIONI DAL LATO PRIVACY

Nel protocollo del 14 marzo 2020, in applicazione della disciplina sulla protezione delle persone fisiche dal lato della tutela dei dati personali, allo scopo di garantire la corretta tutela degli interessati, si suggerisce ai titolari del trattamento – e quindi alle imprese che attueranno tali misure - di:

- **rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto.** È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura **solo qualora sia necessario** a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla **finalità del trattamento** potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19; quale **base giuridica** può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020: la liceità del trattamento è pertanto collegata alla necessità di salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato e di persone fisiche terze (art. 6, paragr. 1, lett. d) del GDPR; vi è pure riconoscibile una seconda base di liceità del trattamento, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, paragr. 1, lett. e) del GDPR). Con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; si suggerisce, peraltro, di considerare – e pertanto di dichiarare - la possibilità di un'ulteriore conservazione, per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) di controversie eventualmente insorte.
- **definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.** Sotto il profilo organizzativo, occorre **individuare i soggetti preposti al trattamento** (tramite un atto di autorizzazione che risulti per iscritto) e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19");
- **in caso di isolamento momentaneo** dovuto al superamento della soglia di temperatura, è necessario assicurare modalità tali da **garantire la riservatezza** e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Infine, qualora si richieda il rilascio di una **dichiarazione** attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

A tal fine, fornita idonea informativa, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Coronavirus. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva; se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

INDICAZIONI OPERATIVE, A NORMA DEL PROTOCOLLO:

1. predisporre e rendere visibili avvisi e brevi informative (ad es. dei depliant) prima o in corrispondenza degli accessi aziendali, per informare (personale, fornitori, altri visitatori) delle politiche di prevenzione e di limitazione degli accessi
2. predisporre presso gli ingressi uno o più punti, con operatore, per la rilevazione della temperatura (se l'impresa deciderà di applicare tale misura)
3. in tali punti, il personale addetto dovrà avere apposita autorizzazione, anche al trattamento dei dati personali, e dovrà disporre di istruzioni circa l'informativa privacy aziendale. Si consiglia di mettere a disposizione il testo di una c.d. "informativa breve", che potrà anche essere resa oralmente agli interessati al momento del check-in e che può rimandare alla informativa completa, che l'Azienda gestirà come d'uso (affissione in ingresso, pubblicazione sul sito aziendale, messa a disposizione degli interessati presso un ufficio o persona individuati,...)
4. si raccomanda di integrare il registro aziendale delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) secondo le particolarità del nuovo trattamento dei dati connesso alla situazione emergenziale ed alle previsioni in materia sanitaria e di prevenzione del rischio biologico negli ambienti di lavoro.

In allegato testi di informativa breve e/o cartelli da utilizzare da parte delle aziende.

Referente Area Servizi in materia di SICUREZZA e in materia di PRIVACY

Pasquale Costanzo **0422 916 465** | pcostanzo@unisef.it